



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2025 FASCICOLO II

Elena Falzea

**Principio di autodeterminazione e PMA:
evoluzione e limiti a margine della sentenza n. 69/2025**

30 giugno 2025

IDEATORE E DIRETTORE: PASQUALE COSTANZO
CONDIRETTRICE: LARA TRUCCO



Elena Falzea
Principio di autodeterminazione e PMA:
evoluzione e limiti a margine della sentenza n. 69/2025 *

SOMMARIO: 1. Il principio di autodeterminazione individuale. – 2. L'evoluzione della normativa in tema di procreazione medicalmente assistita (PMA). – 3. Una linea di tendenza evolutiva: l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze. – 4. La risposta della Consulta con la sentenza n. 69/2025. – 5. Conclusioni.

ABSTRACT: This paper examines the principle of individual self-determination in the context of medically assisted procreation, with particular focus on the Italian Constitutional Court's decision no. 69 of 2025. Following an analysis of Constitutional Court's rulings concerning Law no. 40/2004, the paper highlights the exclusion of single women from access to assisted reproductive technologies, examining this restriction through a comparative lens with other European legal systems that have embraced more inclusive approaches. The study underscores the tension between traditional legal paradigms and evolving social realities. Ultimately, it advocates for a realignment of national legislation with constitutional principles, to better reflect the diversity and pluralism of modern family structures.

1. *Il principio di autodeterminazione individuale.*

Hans Kelsen afferma che i *principi* possono definirsi *principi di diritto* «solo nella misura in cui essi influiscono sulla produzione di norme giuridiche da parte delle competenti autorità»¹. La qualifica di *principi giuridici* non li rende, di per sé, diritto vigente; il loro ruolo precipuo consiste, infatti, nell'influenzare la creazione del diritto.

Il principio di autodeterminazione individuale, oggetto della presente ricerca, esemplifica questa intuizione di Kelsen: pur non essendo espressamente menzionato, esso trova riscontro in numerosi passaggi della Costituzione (artt. 2, 3, 13 e 32)², in linea con un rinnovato rapporto fra l'autorità e l'individuo che segna il definitivo superamento dell'impostazione stato-centrica e riconosce il primato della persona rispetto allo Stato³.



* Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

Elena Falzea è Dottoressa magistrale in Giurisprudenza nell'Università degli Studi di Messina.

¹ H. KELSEN, *Allgemeine Theorie der Normen*, 1979, trad. it. M. Torre (a cura di), Torino, Einaudi, 1985.

² Cfr. A. DE VITA, *Il diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario e il testamento biologico: verso nuove frontiere del diritto? Il diritto della sanità: problematiche attuali*, in *Giustizia Amministrativa*, 2020, 1.

³ S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: il diritto di spessore costituzionale*, in ID. (a cura di), *Teoria del diritto e dello Stato*, Roma, 2010, 258-291.



Occorre anzitutto chiarire cosa si intenda per “autodeterminazione” e quale sia il riconoscimento giuridico di questo principio, prima di esplorare il suo rapporto con i diritti soggettivi.

Con il termine *autodeterminazione* si fa riferimento alla capacità dell’individuo di scegliere autonomamente un percorso esistenziale svincolato da ogni interferenza ed influenza esterna e di esprimere liberamente la propria personalità⁴. La libertà di decidere autonomamente, senza imposizioni da parte di autorità esterne, attiene tanto alla sfera strettamente personale – la libertà di movimento, di scelta della propria residenza, di espressione – quanto a quella sociale, economica e culturale, come il diritto allo studio, al lavoro, alla libera scelta professionale⁵. Nella sua massima espansione trova come unico limite il divieto del *neminem ledere*, cioè il dovere di non arrecare alcun danno agli altri⁶; per quanto, secondo autorevole dottrina, l’idea del limite è implicita nella stessa nozione di autodeterminazione⁷.

A livello internazionale, la Corte di Strasburgo ha enucleato tale principio dall’art. 8 della CEDU, dando vita a un ricco filone giurisprudenziale⁸.

Sul piano interno, invece, il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione si fonda su una lettura dinamica dell’art. 2 della Costituzione, secondo cui i diritti inviolabili dell’uomo non devono essere visti come un elenco chiuso, limitato a quelli espressamente previsti e regolamentati da disposizioni costituzionali specifiche, ma sono suscettibili di essere ampliati in base all’evoluzione sociale e alla nascita di nuove esigenze⁹.

⁴ M. GALLETI, *Autodeterminazione. Un punto di vista filosofico*, in [Riv. it. di cure palliative](#), 4/2022, 188-191.

⁵ J. FISCH, *The right of self-determination of peoples*, trad. ingl. A. Mage (a cura di), Cambridge, 2015, 17-24.

⁶ In giurisprudenza, cfr., in particolare, Corte cost., [sent. n. 114 del 2019](#), relativa alla donazione nei confronti dei beneficiari di amministrazione di sostegno; v. altresì, [sent. n. 221 del 2015](#), sulla rettificazione del sesso; [sent. n. 218 del 1994](#), secondo la quale: «la tutela della salute (...) implica e comprende il dovere dell’individuo di non ledere nè porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri»; Cass. civ., sez. unite, sent. 11 luglio 2018, n. 18287, con riferimento alla misura dell’assegno divorzile; Cass. civ., III, 29 gennaio 2018, n. 2070, relativa ad una nascita indesiderata.

⁷ A. RUGGERI, *Autodeterminazione (principio di)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, VIII Agg. (2021), 1 ss.

⁸ Corte EDU, 29 aprile 2002, [Pretty v. United Kingdom](#), ric. n. 2346/02; Id., 11 luglio 2002, [Goodwin c. Regno Unito](#), ric. n. 28957/95; Id., 25 marzo 1992, [B. v. France](#), ric. n. 13343/87; Id., 16 luglio 2014, [Hämäläinen v. Finland](#), ric. n. 37359/09. Nel caso [H.W. c. Francia](#) (23 gennaio 2025, ric. n. 13805/21) la Corte Edu ha condannato la Francia per violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, poiché i suoi tribunali avevano pronunciato un divorzio attribuendo la colpa alla moglie esclusivamente per aver cessato di intrattenere rapporti sessuali con il marito. La Corte ha stabilito che: il diritto all’autodeterminazione e alla vita privata (art. 8 CEDU) non può essere sacrificato in nome di doveri coniugali tradizionali; il consenso è essenziale in ogni momento e circostanza, indipendentemente dallo stato civile delle persone coinvolte; l’imposizione di un obbligo sessuale è una forma di coercizione e potrebbe aprire la strada a forme di violenza domestica e abusi.

⁹ Per maggiori approfondimenti sull’art. 2 come “fattispecie aperta”, v. A. BARBERA, *Commento all’art. 2 della Costituzione*, in *Commentario della Costituzione italiana*, G. Branca (a cura di), Zanichelli, Bologna, 1975.



Il dibattito interpretativo in merito all'art. 2 della Costituzione, incentrato sulla sua natura di clausola "chiusa" o "aperta", ha visto una parte della dottrina esprimere preoccupazioni riguardo alla possibilità che esso rappresenti una clausola di apertura al diritto naturale. Secondo questa tesi, inizialmente accolta dalla Corte¹⁰, i diritti della libertà, radicati in un diritto naturale estraneo all'esperienza giuridica contemporanea, potrebbero assumere connotati talmente «labili e soggettivi» da rischiare di scomparire nella nebbia dell'incertezza del diritto¹¹. Tale interpretazione si basa su un approccio strettamente positivista, che esclude la possibilità di riconoscere diritti non esplicitamente richiamati dalla Costituzione.

Tuttavia, quella parte della dottrina che accoglie la tesi dell'art. 2 come una "clausola chiusa" riconosce che questa norma può aprire la strada a diritti non originariamente previsti dalla Costituzione: infatti, «il rinvio di cui all'art. 2 Cost. non dovrebbe intendersi come fisso, ma mobile in senso unilaterale e garantistico; non chiuso e concluso in riferimento, cioè, ai soli diritti originariamente accolti nella Carta costituzionale, ma aperto anche agli altri che successive leggi costituzionali o di revisione costituzionale eventualmente introducano»¹². Di tutt'altro avviso è quella parte della dottrina che considera l'articolo 2 una clausola "aperta"¹³, capace di supportare l'emergere di nuovi valori e diritti della persona che non trovavano cittadinanza in modo esplicito nell'assetto costituzionale del 1948¹⁴. Secondo questa interpretazione, la Costituzione riconosce i diritti inviolabili in modo evolutivo, adattandosi ai cambiamenti sociali, culturali e giuridici nel tempo: se ne ha riscontro, ad esempio, nelle

¹⁰ La Corte costituzionale, con la [sent. n. 11 del 1956](#) afferma che la disposizione dell'art. 2 «indica chiaramente che la Costituzione eleva a regola fondamentale dello Stato, per tutto quanto attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana: che appartengono all'uomo inteso come essere libero» e, «alla generica formula di tale principio, fa seguire una specifica indicazione dei singoli diritti inviolabili».

¹¹ P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna 1984, 54.

¹² P. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova 1972, 160, per il quale: «i diritti proclamati inviolabili dalla disposizione suddetta sarebbero, quindi, in una prima approssimazione, quelli che la coscienza giuridica ha da tempo ormai saldamente acquisito come diritti dell'uomo senza i quali altre affermazioni come quelle sul principio della sovranità popolare o sulla democrazia (...) costituirebbero mere espressioni verbali prive di un effettivo e coerente significato». In questa prospettiva, il riconoscimento di eventuali nuovi diritti da parte del legislatore costituzionale s'intende limitato ai soli diritti elaborati e maturati nella coscienza sociale che vengono espressamente codificati nel sistema attraverso la legge costituzionale.

¹³ Sulla questione interpretativa dell'art. 2 Cost., v. A. BARBERA, *Commento all'art. 2 della Costituzione*, cit., S. MANGIAMELI, [Il contributo dell'esperienza costituzionale italiana alla dottrina europea della tutela dei diritti fondamentali](#), in questa [Rivista, Studi 2006](#), 9-15.

¹⁴ Come, ad esempio, il diritto alla riservatezza, il diritto alla reputazione, il diritto al nome, il diritto alla genitorialità, il diritto alla famiglia; si vedano, in dottrina, G. SILVESTRI, *L'individuazione dei diritti della persona*, in [archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](#), 29 ottobre 2018, 2-3; F. DAL CANTO, *I principi fondamentali*, in R. Romboli (a cura di), *Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo*, vol. I, *Lo Stato e gli altri ordinamenti giuridici, i principi fondamentali e le istituzioni politiche*, Torino, 2019, 127.



pronunce della Corte costituzionale che hanno ricondotto all'interno del quadro dell'art. 2 nuovi diritti come quello all'identità e alla libertà sessuale¹⁵.

Il principio di autodeterminazione si desume, quindi, da una lettura espansiva dell'art. 2 in combinato disposto con l'art. 13 Cost., divenendo uno strumento che legittima ciascuno a sviluppare la propria personalità e a seguire le proprie inclinazioni in linea con la sua concezione dell'esistenza: si pensi alla pronuncia della Consulta [n. 221 del 2015](#), che, mutando la propria giurisprudenza, ha respinto l'idea secondo cui l'intervento chirurgico è un requisito indispensabile per la rettificazione anagrafica e ha attribuito, invece, un'importanza decisiva all'autodeterminazione individuale¹⁶.

In effetti, sono proprio gli scenari aperti dall'evoluzione della tecnologia e della medicina che oggi offrono i più significativi sviluppi del principio di autodeterminazione: fra questi, suscitano particolare interesse le questioni attinenti alla procreazione medicalmente assistita.

2. *L'evoluzione della normativa in tema di procreazione medicalmente assistita (PMA)*

Con la legge n. 40/2004, il legislatore ha voluto disciplinare l'utilizzo di una tecnica potenzialmente idonea a consentire un significativo ampliamento delle possibilità procreative del genere umano. Uno degli aspetti più discussi, e a tratti criticati, della regolamentazione risiede nei criteri per la determinazione dei soggetti ammessi a questa tecnica di riproduzione. La legge n. 40/2004, nella sua formulazione originale, era caratterizzata da soluzioni estremamente restrittive, allo scopo di renderle compatibili con specifici valori etici e morali¹⁷.

¹⁵ Con riferimento al diritto all'identità sessuale, Corte cost., [sent. n. 161 del 1985](#), dove prevede che «correlativamente gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscerlo, per dovere di solidarietà sociale»; ancora, Corte cost., sent. n. 561 del 1987, dove afferma che «essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire»; con la [sent. 221 del 2015](#), cit. la Corte cost. ha espressamente riconosciuto il diritto all'identità di genere «quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona, garantiti dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani», consolidando l'orientamento già manifestato con la [sent. n. 161 del 1985](#), cit.

¹⁶ Inizialmente la Corte Cost. con la [sent. n. 161 del 1985](#), cit. aveva respinto i rilievi di illegittimità promossi avverso la legge n. 164/1982, sancendo che il diritto alla salute della persona transessuale impone di assicurare «l'esigenza fondamentale» di «far coincidere» il suo «soma con la psiche» anche mediante «il ricorso all'operazione chirurgica». Per approfondimenti, P. VERONESI, *Fisionomia e limiti del diritto fondamentale all'autodeterminazione*, in [BioLaw Journal](#), 2/2019, 34-35.

¹⁷ Sul tema V. SCALISI, *La procreazione medicalmente assistita*, in ID., *Categorie e istituti del diritto civile*, Milano, 2005, p. 120; M. D'AMICO, *La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell'embrione*, in [BioLaw Journal](#), 2/2016, 173.



La *ratio* alla base di queste limitazioni risiede nel fatto che il legislatore ha deciso di qualificare la PMA come uno strumento terapeutico volto a risolvere problemi di natura riproduttiva, derivanti da infertilità o sterilità¹⁸, aventi una causa patologica non altrimenti rimovibile, e documentati da atto medico; di conseguenza, è stato precluso l'utilizzo di tale tecnica riproduttiva alle persone che si ritrovano nell'incapacità di concepire naturalmente per motivi diversi da quelli legati alla fertilità¹⁹.

I numerosi interventi della Corte costituzionale per attenuare l'originario rigore della norma²⁰ hanno portato a un riconoscimento di rilevanza costituzionale alle "esigenze procreative" anche al di fuori dello schema originario²¹.

Con la [sentenza n. 162 del 2014](#) la Corte ha riconosciuto la rilevanza costituzionale dell'interesse a procreare tramite la PMA, da un lato, definendo la scelta di una coppia di diventare genitori e formare una famiglia come «espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che [...] è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare», e, dall'altro, considerando che «l'impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner possa incidere negativamente, in misura anche

¹⁸ A tal proposito è utile citare testualmente l'art. 4, comma 1, della l. n. 40 del 2004, in base a cui «*il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico*».

¹⁹ L. DEL CORONA, *Il difficile coordinamento tra progresso scientifico, tutela dei diritti, convinzioni etiche e sentire sociale: quali spazi per la discrezionalità legislativa? Nota alla sentenza della Corte costituzionale, 23 ottobre 2019, n. 221*, in [Osservatorio costituzionale](#), 2/2020, 230.

²⁰ Corte cost., [sent. 8 maggio 2009, n. 151](#): ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della l. 40/2004, nella parte in cui prevede che le tecniche di PMA non possano creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico contemporaneo impianto e, comunque, non superiore a tre. Per un commento alla decisione si veda *ex multis* M. MANETTI, *Procreazione assistita: una political question disinnescata*, in *Giur. cost.*, 3/2009, 1688 ss.; L. TRUCCO, *Procreazione assistita: la Consulta, questa volta decide (almeno in parte) di decidere*, in *Giur. it.*, 2/2010, 287 ss.; M. D'AMICO, *La decisione della Corte costituzionale fra aspetti di principio e ricadute pratiche. Il punto di vista dei giuristi*, in M. D'Amico e I. Pellizzone (a cura di), *I diritti delle coppie infertili*, Milano, 2010, 216 ss.

Con successiva [sentenza n. 96 del 2015](#), la Corte Costituzionale, in accoglimento delle questioni sollevate (ordinanze di rimessione del Tribunale di Roma [del 15 gennaio 2014](#) e [del 28 febbraio 2014](#), con le quali è stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 2, e art. 4, comma 1, della l. 40 del 2004, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di PMA alle coppie fertili portatrici di patologie geneticamente trasmissibili), ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 comma 1, della l. 40/2004 nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione assistita alle coppie portatrici di malattie genetiche trasmissibili, purché tali patologie rientrino tra quelle considerate gravi dall'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 194/78, e siano accertate da adeguate strutture pubbliche.

²¹ Corte cost., [sent. n. 151 del 2009](#), cit. e Corte cost., [sent. 10 giugno 2014, n. 162](#).



rilevante, sulla salute della coppia». Tali decisioni manifestano l'adesione a un concetto di salute ormai consolidato, comprensivo della salute psichica oltre che di quella fisica²².

Nonostante gli interventi ablatori del giudice delle leggi, la suddetta normativa non può considerarsi ancora in grado di realizzare pienamente il diritto all'autodeterminazione del singolo.

I limiti soggettivi elencati all'art. 5 – che prevedono l'accesso alle tecniche di PMA solo a coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile ed entrambi viventi – sono chiari segnali di una propensione della legge a garantire, al bambino concepito tramite la PMA, una famiglia rispondente allo schema tradizionale, cioè con due genitori di sesso diverso, considerati in astratto più idonei ad assumere la responsabilità educativa²³. D'altronde, anche la Corte costituzionale con la [sentenza n. 221 del 2019](#), nel respingere la questione di legittimità costituzionale della legge n. 40/2004 – nella parte in cui esclude l'accesso alla PMA ad una coppia costituita da due donne – ha confermato la priorità riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico al modello di famiglia, per così dire, 'naturale', sacrificando il diritto all'autodeterminazione individuale e il diritto a divenire genitore al di fuori degli schemi tradizionali²⁴.

In questo senso si è espressa anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, affermando che una legge nazionale che riservi l'inseminazione artificiale a coppie eterosessuali sterili, rendendo evidente la finalità terapeutica della normativa, non può essere considerata fonte di ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle coppie omosessuali, rilevante agli effetti degli artt. 8 e 14 CEDU²⁵.

Infatti, numerosi paesi europei hanno regolamentato e reso accessibile questa tecnica di procreazione anche alle coppie composte da soggetti dello stesso sesso o a donne single, garantendo piena uguaglianza e adeguandosi alle esigenze dei cittadini, sempre nel rispetto dei principi costituzionali²⁶. Un esempio significativo è rappresentato dalla Spagna, che con la

²² L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito il concetto di salute come «una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale e non esclusivamente l'assenza di malattia o infermità». Sul punto, v. M. LUCIANI, *Il diritto alla salute, una prospettiva di diritto comparato*, Servizio ricerca del parlamento europeo, 2022.

²³ F. SANTOSUOSSO, *La procreazione medicalmente assistita, Commento alla legge 40/2004*, Milano, 2004, 47.

²⁴ Corte cost., [sent. 18 giugno 2019, n. 221](#) che ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12 della l. 40/2004, sollevate da due diversi giudici di merito, nella parte in cui escludono l'accesso alle tecniche di PMA per le coppie formate da soggetti dello stesso sesso, ritenendo che l'infertilità fisiologica della coppia omosessuale femminile non è omologabile all'infertilità della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive. Per un commento alla decisione si veda L. DEL CORONA, [Il difficile coordinamento tra progresso scientifico, tutela dei diritti, convinzioni etiche e sentire sociale: quali spazi per la discrezionalità legislativa?](#), in *Consulta OnLine* 2/2020, 227.

²⁵ Corte EDU, sent. 15 marzo 2012, [Gas e Dubois c. Francia](#).

²⁶ P. Passaglia, (a cura di), *Coppie omosessuali e status filiationis*, Corte costituzionale, in [cortecostituzionale.it](#), 2024.



Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida ha aperto l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) a tutte le donne maggiorenni, indipendentemente dal loro orientamento sessuale o stato civile²⁷. Anche in Francia, grazie alla *Loi n. 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique*, i criteri di accesso alle tecniche di fecondazione eterologa sono stati ampliati, consentendo l'accesso alle coppie di donne e alle donne single²⁸. L'esperienza di questi Stati europei potrebbe costituire un orientamento per la legislazione del nostro paese; in questo modo si realizzerebbe un allineamento coerente delle normative all'interno dell'Unione Europea, che avrebbe l'effetto di contrastare il c.d. "turismo procreativo". Attualmente molti cittadini italiani si recano all'estero per accedere a trattamenti di PMA, sottoponendosi a costi elevati; al loro ritorno in Italia, possono sorgere problemi legati al riconoscimento della genitorialità, con difficoltà legali e burocratiche²⁹. Il desiderio di genitorialità è, a volte, così forte che coloro a cui viene preclusa la possibilità di accedere alle tecniche di procreazione assistita decidano di cercare soluzioni all'estero, piuttosto che rinunciare alla propria aspirazione; si alimenta così un circuito di mobilità e talvolta si mette «a repentaglio la stessa integrità psicofisica della coppia»³⁰.

3. Una linea di tendenza evolutiva: l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze

In merito alle ipotesi di genitorialità diverse da quelle c.d. tradizionali, suscita particolare interesse l'ordinanza dell'11 settembre 2024³¹, con cui il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale nel corso di un procedimento attivato da una donna *single* di quarant'anni, alla quale era stato negato l'accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita sulla base dell'art. 5 della legge n. 40/2004.

²⁷ Art. 6 comma 1 *Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida*, «Ogni donna di età superiore ai 18 anni e con piena capacità di agire può essere destinataria o utilizzatrice delle tecniche regolate dalla presente legge, a condizione che abbia dato il suo consenso scritto al loro utilizzo in modo libero, consapevole ed esplicito. La donna può essere utilizzatrice o destinataria delle tecniche regolate dalla presente legge indipendentemente dal suo stato civile e dall'orientamento sessuale», trad. a cura dell'autore.

²⁸ Art. 1, *Loi n. 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique*, «L'assistenza medica alla procreazione è destinata a rispondere a un progetto genitoriale. Ogni coppia formata da un uomo e una donna o da due donne, o ogni donna non sposata, ha accesso all'assistenza medica alla procreazione ...questo accesso non può essere oggetto di alcuna differenza di trattamento, in particolare per quanto riguarda lo stato civile o l'orientamento sessuale dei richiedenti», trad. a cura dell'autore.

²⁹ J. LONG, M. NALDINI, "Turismo" matrimoniale e procreativo: alcune riflessioni socio-giuridiche, in *Genlus*, 2/2015, 163-171.

³⁰ Corte cost., [ord., 22 maggio 2012, n. 150](#); per maggiori approfondimenti, F. FERRARI, *Attivismo dei giudici comuni e omissioni del legislatore: gli effetti del "turismo procreativo" sull'ordinamento interno*, in *BioLaw Journal*, 2/2024, 96.

³¹ Tribunale di Firenze, ord. 11 settembre 2024, disponibile in [BioLawJornal](#).



Secondo il giudice rimettente, l'art. 5 della legge n. 40 evidenziava un'irragionevole disparità di trattamento tra coppie e *single* non sorretta da alcuna giustificazione di interesse costituzionale, tenuto conto che l'ordinamento italiano riconosce la famiglia monogenitoriale, ad esempio, attraverso l'adozione da parte di singoli nei casi di cui all'art. 44 della l. n. 1983/184³², o attraverso il riconoscimento del rapporto di filiazione di donne che hanno potuto accedere a tecniche di fecondazione assistita all'estero. Questo riconoscimento, inizialmente difficile da ottenere, ha recentemente acquisito maggiore rilevanza nel contesto della giurisprudenza di merito e, soprattutto, costituzionale. Si consideri una recentissima sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina, con la quale è stata disposta l'adozione di un minore da parte del genitore intenzionale, ossia la madre non biologica e l'attribuzione al minore del cognome della madre intenzionale, da aggiungersi a quello della madre biologica³³. La motivazione di questa pronuncia si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire dal 2014, secondo cui tali ipotesi sono riconducibili all'ambito delle adozioni in casi particolari previste dall'art. 44, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero ai casi in cui vi sia la «constatata impossibilità di affidamento preadottivo».

Ancora, con la [sentenza n. 68 del 2025](#), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto imposto alla madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia mediante procreazione medicalmente assistita legittimamente effettuata all'estero.

In tale contesto, si genererebbe una disparità di trattamento di natura anche economica, favorendo coloro che hanno la possibilità di affrontare un viaggio, con tutte le spese connesse, a discapito di chi, invece, non ha le risorse per lasciare il proprio paese. Inoltre, la Corte costituzionale, con la [sentenza n. 161 del 2023](#), ha affermato il diritto di una donna rimasta sola di procedere all'impianto di embrioni già formati, evidenziando la possibilità di nascere anche in contesti familiari complessi e non tradizionali³⁴. A tal proposito, il Ministero della Salute ha previsto, con decreto pubblicato nella G.U. n. 107/2024, che la donna separata o vedova ha il diritto al trasferimento in utero dell'embrione crioconservato, qualora vi sia stato un precedente consenso firmato dalla coppia alla fecondazione e la fecondazione sia avvenuta³⁵.

Tornando all'ordinanza di rimessione del giudice di Firenze, secondo questi l'art. 5 avrebbe violato il diritto di autodeterminazione del singolo sotto due distinti profili. In primo luogo, con riferimento alle scelte procreative, si evidenziava un contrasto con gli artt. 2 e 13 della

³² Per approfondimenti, M.M. DI GIUSEPPE, *Sull'adozione in casi particolari ex art. 44 e ss. della L. n. 184/1983: un nuovo perimetro applicativo tra ratio protettiva degli interessi del minore alla stabilità dei rapporti affettivi e best interest*, in [Il diritto amministrativo. Rivista giuridica](#), n. 5/2025.

³³ Tribunale per i minorenni di Messina, sentenza del 7 gennaio 2025 (non pubblicata).

³⁴ Corte cost. [sent., 24 luglio 2023, n. 161](#). Per un commento alla decisione si veda E. CRIVELLI, *La Corte costituzionale di fronte ad una nuova "scelta tragica": l'irrevocabilità del consenso a diventare padre con la PMA*, in [federalismi.it](#), 23/2023, 122 ss.

³⁵ Ministero della salute, G.U n 107 del 9 maggio 2024, decreto 20 marzo 2024.



Costituzione, in quanto non sarebbero state adeguatamente tutelate le esigenze procreative riconosciute dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 151 del 2009](#)³⁶, limitando così il diritto di ogni individuo di costituire una famiglia, compresa quella con figli con i quali non si ha un legame biologico. In secondo luogo, con riferimento alla libertà di disporre della propria sfera privata – e, in particolare, al diritto di scegliere il proprio modello di famiglia – l’art. 5 sarebbe risultato in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e con gli artt. 3, 7, 9 e 35 della Carta di Nizza. In questo modo, sarebbe stato violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché il diritto all’integrità fisica e psichica.

Infine, il Tribunale di Firenze aveva rilevato come l’art. 5 violasse l’art. 32 della Costituzione, poiché il divieto di accesso alle tecniche di fecondazione assistita per le donne single avrebbe compromesso il loro diritto alla salute e la possibilità di diventare madri, considerando il fattore temporale legato alla fertilità.

È interessante notare come i rilievi del giudice rimettente fossero stati – per la maggior parte – già confutati dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 221 del 2019](#)³⁷. Inoltre, il richiamo della [sentenza n. 161 del 2023](#), che ha legittimato la donna separata o vedova all’impianto dell’embrione crioconservato non sembra conferente, trattandosi di situazioni non omologabili all’ipotesi della donna single che richiede l’accesso alla PMA. È evidente, infatti, come nella [sentenza n. 161 del 2023](#) abbia giocato un ruolo determinante la tutela dell’embrione «che ha in sé il principio della vita»³⁸, che, nel caso oggetto dell’ordinanza del Tribunale di Firenze, ancora non esiste³⁹.

Il giudice di Firenze non aveva invece focalizzato la sua attenzione sull’analisi dell’art. 31 della Costituzione, in cui è previsto che la Repubblica «protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». Sebbene nel primo comma si faccia riferimento alla famiglia, intesa costituzionalmente come fondata sul matrimonio, è innegabile

³⁶ Corte Cost. [sent., 13 maggio 2009, n. 141](#). Oltre a quanto espresso precedentemente (v. nota 15), bisogna sottolineare che tale sentenza ha determinato la caducazione dell’obbligo di cui al secondo comma dell’art. 14, introducendo una deroga al principio generale di divieto di crioncoservazione, proprio perché, quale logica conseguenza di essa, si rende necessario ricorrere a tecniche di congelamento per gli embrioni non impiantati per scelta medica.

³⁷ Ad esempio, il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all’estero non può costituire «una valida ragione per dubitare della sua conformità alla Costituzione, e ancora, la circostanza che esiste una differenza tra la normativa italiana e le molteplici normative mondiali è un fatto che l’ordinamento non può tenere in considerazione – diversamente opinando la disciplina interna dovrebbe sempre essere allineata, per evitare una lesione del principio di uguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la materia. Per di più, la tutela costituzionale della salute non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva che una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale ... così da rendere incompatibile ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione» (Corte cost., [sent. n. 221 del 2019](#), cit.).

³⁸ Corte cost., [sent. n. 161 del 2023](#), cit., [sent. 13 aprile 2016 n. 84](#) e [sent. 11 novembre 2015, n. 229](#).

³⁹ Tribunale di Firenze, ord. 11 settembre 2024.



che i Padri costituenti difficilmente avrebbero potuto prevedere un progresso tanto rapido della ricerca scientifica e delle esigenze sociali. L'art. 31 della Costituzione è stato oggetto di un'importante interpretazione nella [sentenza n. 162 del 2014](#)⁴⁰, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004. Secondo la Corte, tale divieto violava il principio di autodeterminazione della persona, che è protetto dagli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione. La libertà di autodeterminazione include, nel suo novero, la possibilità di scegliere di diventare genitori e di formare una famiglia, un diritto che non può essere negato alle coppie sterili, soprattutto alla luce dei progressi scientifici che rendono oggi possibile soddisfare tale esigenza⁴¹. Un simile percorso interpretativo e argomentativo avrebbe potuto condurre la Corte a un'estensione dell'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche ai soggetti single – ai quali è tuttora preclusa, in via normativa, la possibilità di accedere alla genitorialità e di realizzare il proprio progetto familiare – non solo in occasione della sentenza qui commentata, ma anche con pronunce precedenti. Tale divieto appare, infatti, superabile alla luce dell'evoluzione scientifica e del consolidato riconoscimento, in sede costituzionale, della liceità della fecondazione eterologa, elementi che risultano idonei a soddisfare l'interesse individuale alla genitorialità, in coerenza con i principi di autodeterminazione, uguaglianza e tutela della vita familiare⁴².

4. La risposta della Consulta con la sentenza n. 69/2025.

Con la [sentenza n. 69 del 2025](#), la Consulta ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 40 del 2004 sollevate dal Tribunale di Firenze.

Pur essendo un esito prevedibile alla luce delle precedenti pronunce sui requisiti soggettivi per l'accesso alla procreazione medicalmente assistita⁴³, la decisione non ha interrotto del

⁴⁰ Per un commento alla sentenza, A. RUGGERI, *La Consulta apre alla eterologa ma chiude, dopo averlo preannunciato, al "dialogo" con la Corte EDU (a prima lettura di Corte cost. n. 162 del 2014)*, in [Forum di quaderni costituzionali](#), 14 giugno 2014.

⁴¹ Corte Cost. [sent. n. 162 del 2014](#), cit., la scelta di una coppia assolutamente sterile o infertile di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli «costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che, come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso, è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare»; A. Carrato (a cura di), *La procreazione medicalmente assistita e le tematiche connesse nella giurisprudenza costituzionale*, Corte Costituzionale, [Servizio studi](#), 2021.

⁴² La questione, appena accennata in queste poche righe, verrà ulteriormente sviluppata nei prossimi paragrafi.

⁴³ Corte cost., [sent. n. 221 del 2019](#), cit.



tutto la linea evolutiva in atto, anzi, ha sollecitato il legislatore a intervenire per una disciplina più adeguata alle nuove esigenze sociali⁴⁴.

La Corte costituzionale è stata chiara nell'affermare che un eventuale intervento del legislatore volto ad ampliare l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche alle donne single non sarebbe in contrasto con i principi costituzionali. Tuttavia, ha precisato che una modifica della legge n. 40 del 2004 non rappresenta la strada appropriata da seguire.

Anzitutto, desta particolare interesse la risposta fornita dalla Corte costituzionale alle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Quest'ultimo aveva sostenuto che le censure sollevate comportassero un intervento della Corte in un ambito riservato alla discrezionalità del legislatore.

A tale rilievo la Corte ha risposto sottolineando come la riconducibilità di una materia alla discrezionalità legislativa non attiene al profilo processuale dell'ammissibilità, bensì a quello sostanziale del merito.

La discrezionalità legislativa non esclude, né limita, il sindacato della Corte, la quale è sempre chiamata a verificare se tali scelte si pongano in linea con i parametri della Carta fondamentale.

Come affermato in più pronunce (tra cui, di recente, [Corte cost. n. 248 del 2020](#))⁴⁵, l'eventuale ampiezza di tale discrezionalità non può fungere da filtro preliminare per impedire l'accesso al giudizio costituzionale, né essere invocata quale motivo di inammissibilità della questione⁴⁶. In definitiva, la discrezionalità legislativa costituisce un parametro interno al giudizio di merito, non un ostacolo processuale preclusivo della deliberazione da parte della Corte.

⁴⁴ A. RUGGERI, *Stop and go della Consulta in tema di procreazione medicalmente assistita e di famiglia (noterelle a prima lettura di Corte cost. nn. 68 e 69 del 2025)*, in [federalismi.it](#), 16/2025, p. 5, «La circostanza, poi, che si diano i punti in parola non toglie che il legislatore potrebbe tornare sui propri passi e dar vita ad una diversa disciplina della materia».

⁴⁵ Corte cost., [sent., 25 novembre 2020, n. 248](#): «non è fondata, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità delle questioni formulata in via generale dall'Avvocatura generale dello Stato rispetto alle questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Treviso e dal Tribunale di Milano, i quali avrebbero omesso di considerare i margini di discrezionalità del legislatore delegato, prospettando un ipotetico eccesso di delega *in minus*. Tale eccezione attiene in effetti al merito della questione, anziché alla sua ammissibilità», *cons. in dir.*, p. 6.1.

⁴⁶ Per maggiori approfondimenti, D. NOCILLA, G. SMURRA, *Una manifesta inammissibilità tra un'irrelevanza che non sussiste ed un'infondatezza in «penombra» (nota a 361/2005)*, in *Giur. cost.*, 6/2005, 5126 ss.; R. BASILE, *Le decisioni di manifesta inammissibilità e infondatezza per rispetto della discrezionalità del legislatore*, in A. Ruggeri (a cura di), *La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale*, Napoli 2006, 437 ss.; G.P. DOLSO, *I rapporti tra Corte costituzionale e Corte di cassazione nel prisma delle decisioni di inammissibilità*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi (a cura di), *"Effettività" e "seguito" delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, Napoli 2006, 47 ss.; E. MALFATTI, *Nel prisma delle decisioni processuali. La Corte costituzionale sceglie un ibrido: le antiche e sempre nuove risorser delle ordinanze di inammissibilità*, in *Foro it.*, 1/2006, 1312 ss.



Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato un'ulteriore eccezione, sostenendo che l'eventuale accoglimento delle questioni avrebbe comportato una pronuncia di tipo manipolativo-additivo, che avrebbe ecceduto i limiti tracciati dalla giurisprudenza costituzionale. A suo avviso, infatti, non sarebbe stata ravvisabile, nel caso di specie, una soluzione costituzionalmente obbligata, cioè imposta in modo univoco dalla Costituzione.

Anche a tale obiezione la Corte costituzionale ha risposto riaffermando un principio ormai consolidato: «l'ammissibilità delle questioni non è subordinata all'esistenza "di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto [alla] presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore" ([sent. n. 73 del 2023](#); negli stessi termini, sentt. [n. 46 del 2024](#) e [n. 34 del 2021](#))»⁴⁷.

È il principio delle cosiddette "rime adeguate", espressione ormai entrata stabilmente nel lessico giurisprudenziale, con cui si indicano quelle soluzioni normative non imposte dalla Costituzione, ma comunque costituzionalmente compatibili e già previste per situazioni analoghe⁴⁸. Questa impostazione segna il superamento della tradizionale teoria delle "rime obbligate", secondo cui la Corte poteva intervenire soltanto in presenza di una soluzione univoca e necessaria imposta dal testo costituzionale⁴⁹. La Corte, dunque, nonostante

⁴⁷ Corte cost. [sent., 22 maggio 2025, n. 69](#) cons. in dir., p. 3.1. Per approfondimenti: D. MARTIRE, *Giurisprudenza costituzionale e rime obbligate: il fine giustifica i mezzi? Note a margine della sentenza n. 113 del 2020 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio Costituzionale*, 6/2020: «la [sentenza n. 113 del 2020](#) rappresenta l'ultima conferma della svolta giurisprudenziale inaugurata dalla Corte costituzionale a partire dalla [sentenza n. 236 del 2016](#), ove, per la prima volta, i giudici della Consulta, abbandonando la teoria delle c.d. rime obbligate, hanno affermato che «per non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento rappresentativo, finendo per esercitare un inammissibile potere di scelta in materia sanzionatoria penale, la valutazione di questa Corte deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo».

⁴⁸ Per maggiori approfondimenti, N. ZANON, *Due tecniche decisorie controverse: le sentenze di accoglimento 'a rime adeguate' e le decisioni di rinvio dell'udienza a data fissa con incostituzionalità prospettata*, in AA.VV., *Corte e legislatore: tra moniti, rinvii e collaborazione*, Atti del Seminario di studi svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 13 gennaio 2023, Milano, 2024, 199 ss.

⁴⁹ D. MARTIRE, *Dalle 'rime obbligate' alle soluzioni costituzionalmente 'adeguate', benché non 'obbligate'. Note a margine della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2/2019, pp. 696-705. Sull'abbandono della teoria delle c.d. rime obbligate cfr., nella recente giurisprudenza costituzionale, le sentt. nn. [156 del 2020](#), [152 del 2020](#), [242 del 2019](#), [99 del 2019](#), [40 del 2019](#), [233 del 2018](#), [222 del 2018](#), [236 del 2016](#), nonché le ordd. nn. [132 del 2020](#) e [207 del 2018](#). In dottrina v. G. REPETTO, *Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di sentenze di accoglimento manipolative*, in *Consulta OnLine*, 2020, 5, 1 ss., S. CATALANO, *La sentenza 242 del 2019: una pronuncia additiva molto particolare senza 'rime obbligate'*, in *Osservatorio AIC*, 2/2020, 288 ss., A. RUGGERI, *Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019)*, in *Giustizia Insieme*, 2019, 3 ss., C. CUPELLI, *Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. La sentenza n. 242 del 2019 e il caso Cappato*, in *Sistema Penale*, 12/2019, 55 ss., A. PUGIOTTO, *Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 791/2019, A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*,



riconosca che la scelta del legislatore di limitare l'accesso alla PMA si fonda su una logica di prudenza e bilanciamento, e pertanto non può dirsi irragionevole, ritiene che essa non costituisca l'unico esito costituzionalmente vincolato, lasciando spazio, sul piano politico e normativo, a possibili futuri interventi che amplino l'accesso alle tecniche procreative anche in favore dei single.

Attiene strettamente al profilo processuale, poi, l'inammissibilità della questione sollevata per difetto di motivazione in riferimento all'art. 13 Cost., come rilevato d'ufficio dalla Corte costituzionale. Le condizioni necessarie affinché quest'ultima possa procedere all'esame di una questione fondata su tale parametro sono state, da ultimo, ribadite nella [sentenza n. 203 del 2024](#), nella quale si afferma che: «la tutela assicurata dall'art. 13 Cost. non si esaurisce nelle misure che comportino l'uso di coazione fisica sul corpo, ma si estende a quelle che impongano obblighi (rinforzati da sanzioni in caso di violazione) comunque incidenti sulla libertà di movimento della persona nello spazio, dai quali (i) discenda un effetto di degradazione giuridica dell'interessato, e (ii) sempre che gli obblighi in questione risultino di tale intensità da poter essere equiparati a quell'assoggettamento della persona all'altrui potere, in cui si concreta la violazione della garanzia dell'*habeas corpus*, convogliando uno stigma morale a carico dell'interessato, e una mortificazione della sua pari dignità sociale»⁵⁰. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che il giudice *a quo* non abbia adeguatamente illustrato le ragioni idonee a far ravvisare «nella compressione di una facoltà non corporea della persona una violazione della garanzia dell'*habeas corpus*»⁵¹. In effetti, nell'ordinanza dell'11 settembre 2024, si rinviene solo un rapido richiamo alla violazione della libertà di procreazione in relazione alle scelte procreative – mediante una lettura in combinato disposto degli artt. 2 e 13 Cost. – e non viene dimostrato in modo puntuale come il divieto normativo censurato comporti una coazione fisica o un assoggettamento personale di intensità tale da rientrare nella nozione tecnica di “limitazione della libertà personale” ai sensi dell'art. 13 Cost.

Nel caso di specie, l'art. 5 della legge n. 40/2004 non impone obblighi coercitivi né introduce sanzioni, ma si limita a precludere l'accesso a una prestazione sanitaria sulla base di una condizione soggettiva, ovvero l'essere single. Tale esclusione può certamente sollevare questioni di disparità di trattamento, ma non integra automaticamente una compressione della libertà personale tutelata dall'art. 13 Cost., in assenza degli elementi strutturali richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per configurare una violazione della garanzia dell'*habeas corpus*.

Nel merito, la decisione si fonda su un'analisi approfondita della *ratio legis*, strutturata attorno alla finalità di porre rimedio ai «problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla

2/2019, 264 ss., E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207 del 2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?* in *Quad. cost.*, 3/2019, 533 ss.

⁵⁰ Corte cost., [sent., 20 maggio 2024, n. 203](#), *rit. in fatto*, p. 2.1.

⁵¹ Corte cost., [sent., 22 maggio 2025, n. 69](#), *cons. in dir.*, p. 4.



infertilità umana» (art. 1, comma 1). Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo laddove sia stata constatata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione e sempre che la sterilità o infertilità derivi da una causa accertata e certificata da atto medico o – qualora sia inspiegata – venga comunque documentata da atto medico. Di conseguenza, l'infertilità "fisiologica" della donna single non può essere considerata tra i requisiti previsti dall'art. 5, anche in considerazione del fatto che essa è considerata assorbente di altre problematiche della donna.

Nonostante la pronuncia negativa della Corte, appare comunque apprezzabile il tentativo del giudice rimettente di ricercare una migliore tutela dell'interesse della donna a ricorrere alla p.m.a. Atteso che, al momento, non esistono vie alternative, il giudice *a quo* ha ritenuto opportuno sottoporre nuovamente allo scrutinio della Consulta la l. n. 40/2004, anche alla luce delle evidenti criticità nella stesura originaria, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e del giudice costituzionale succedutisi nel tempo.

La Corte ha ritenuto che un suo intervento ablatorio modificherebbe radicalmente la finalità ultima della legge, riaffermando che spetta al legislatore individuare un assetto normativo appropriato, capace di trovare un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, richiamando un'argomentazione già formulata nella [sentenza del 2019](#).

Ha ribadito, inoltre, che il proprio compito è unicamente quello di verificare che non venga superato, in relazione all'interesse asseritamente leso, il limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione, tenendo conto anche dell'evoluzione dell'ordinamento. Limite che, secondo la Corte, non risulta superato, considerato che l'art. 5 della legge n. 40 del 2004 è finalizzato ad assicurare al bambino che deve ancora nascere «quelle che, secondo la [...] valutazione [normativa] e alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale, appaiono, in astratto, come le migliori condizioni "di partenza"»⁵².

A sostegno di questa posizione, è stato precisato che la discrezionalità riconosciuta al legislatore nella regolamentazione dei criteri di accesso alla procreazione medicalmente assistita trova ulteriore riscontro nelle indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo. Quest'ultima, infatti, riconosce agli Stati un ampio margine di discrezionalità sia nella decisione di intervenire normativamente in materia, sia nella definizione del giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco⁵³. La questione non consiste nel valutare se lo Stato avrebbe potuto optare per una soluzione diversa, bensì nel verificare se, nel prendere la decisione oggetto di esame, abbia oltrepassato i limiti del margine di apprezzamento che gli è riconosciuto⁵⁴.

⁵² Corte cost., [sent. n. 221 del 2019](#), cit., *cons. in dir.*, p. 9.

⁵³ Corte EDU, sentenze 8 dicembre 2022, [Pejilová c. Repubblica Ceca](#), § 43; 5 maggio 2022, [Lia c. Malta](#), § 60; 3 novembre 2011, [S.H. e altri c. Austria](#), § 97; 10 aprile 2007, [Evans c. Regno Unito](#), §§ 81 e 82.

⁵⁴ Corte EDU, sent. 8 dicembre 2022, [Pejilová c. Repubblica Ceca](#), cit. § 55 «*the central question in terms of Article 8 of the Convention is not whether a different solution might have been adopted by the legislature that*



Alla luce degli orientamenti richiamati dalla Corte⁵⁵, la scelta operata dal legislatore italiano di non consentire l'accesso alla PMA alla donna singola risulta, dunque, rientrare nel margine di apprezzamento dello Stato e, di riflesso, non lede l'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. In questo contesto, emerge con chiarezza che la responsabilità di aggiornare il quadro normativo alla luce dell'evoluzione culturale, sociale e scientifica è riservata unicamente al legislatore, il quale detiene il potere di compiere scelte di merito in ambiti eticamente sensibili come quello della procreazione medicalmente assistita.

Tale affermazione trova ulteriore conferma in un passaggio fondamentale del ragionamento della Corte costituzionale, la quale ha precisato che non sussistono «impedimenti costituzionali affinché il legislatore estenda l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a nuclei familiari diversi da quelli indicati nell'art. 5 della legge n. 40 del 2004»⁵⁶. Con ciò, la Corte non solo esclude che l'attuale assetto normativo sia costituzionalmente vincolato, ma suggerisce in modo esplicito che una riforma in senso estensivo sarebbe pienamente compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento. Ne deriva che l'eventuale apertura legislativa all'accesso alla PMA per le donne single rappresenterebbe una scelta politica legittima, fondata sui principi di autodeterminazione, uguaglianza sostanziale e tutela della salute, così come sanciti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, in un'ottica coerente con l'evoluzione del concetto di famiglia e con la pluralità dei modelli genitoriali riconosciuti nell'attuale contesto sociale.

In tale quadro, è importante sottolineare che l'interesse del nascituro ad essere inserito in un contesto familiare ritenuto astrattamente più idoneo continua ad assumere un rilievo preminente rispetto al principio di autodeterminazione della donna nella scelta di formare una famiglia. Ciononostante, la Corte ha ribadito che non esiste un modello univoco e imprescindibile di famiglia costituzionalmente tutelato, riconoscendo che la configurazione monogenitoriale è già contemplata dal nostro ordinamento, soprattutto laddove l'interesse superiore del minore imponga il pieno riconoscimento e la legittimazione di tale assetto familiare. Un esempio significativo è rappresentato dalla [pronuncia n. 33 del 2025](#) in cui la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero. In questo caso, l'interesse superiore del minore ad essere adottato converge con l'interesse del single a costituire una famiglia. Nelle motivazioni della

would arguably have struck a fairer balance, but whether, in striking the balance at the point at which it did, the Czech legislature exceeded the margin of appreciation afforded to it under that Article».

⁵⁵ Corte EDU, sent. 3 novembre 2011, [S.H. e altri c. Austria](#), cit. ha escluso un contrasto con l'art. 8 CEDU rispetto al divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legislazione austriaca; Corte EDU, sentenze 14 settembre 2023, [Baret e Caballero c. Francia](#), e 8 dicembre 2022, [Pejilová c. Repubblica Ceca](#), cit., ha escluso un contrasto con l'art. 8 CEDU, in riferimento al divieto di fecondazione *post mortem* disposto in Francia e nella Repubblica.

⁵⁶ Corte cost., [sent. n. 69 del 2025](#), cit., *cons. in dir.*, p. 10.



Corte risalta il ruolo del diritto all'autodeterminazione del singolo, un aspetto che deve essere considerato insieme ai fondamentali e primari interessi del minore nel valutare la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte legislative: «un interesse ad ampliare gli spazi dell'autodeterminazione orientata alla genitorialità attraverso il superamento dei limiti fissati dal legislatore, cui primariamente spetta il compito di dettare le condizioni di accesso a forme di genitorialità diverse dalla procreazione naturale»⁵⁷.

La Corte ha quindi sottolineato che le persone singole sono, in astratto, idonee ad offrire al minore in stato di abbandono un ambiente adeguato, fermo restando che è compito del giudice condurre una «verifica giudiziale concernente la concreta idoneità dell'adottante»⁵⁸, nel caso concreto, per accertare la capacità dell'aspirante genitore di educare, istruire e mantenere il minore.

Questo “filtro di idoneità” potrebbe essere utilizzato *de iure condendo* qualora venisse estesa a tutte le donne la possibilità di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, tutelando così l'interesse del nascituro a crescere in un ambiente adeguato e l'interesse della donna a formare una famiglia, secondo l'accezione più ampia del termine.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto emerso dall'analisi condotta, sebbene sia innegabile l'importanza del principio di autodeterminazione, sarebbe tuttavia irragionevole ipotizzarne un'applicazione incondizionata e assoluta, tale da prevalere sistematicamente sugli altri diritti e interessi costituzionalmente tutelati. La complessità delle situazioni che emergono nelle materie in cui il principio di autodeterminazione assume maggiore rilevanza – come, ad esempio, le delicate questioni relative all'inizio e al fine vita – impone un attento bilanciamento tra le diverse posizioni giuridiche soggettive coinvolte.

Nel caso della procreazione medicalmente assistita, l'interesse della donna single a realizzare il proprio desiderio di genitorialità non risulta in assoluto incompatibile, secondo la Corte, con il diritto del nascituro a nascere e crescere in un ambiente affettivamente e materialmente adeguato – funzionale allo sviluppo libero, armonico e completo della sua personalità – ambiente che, come precedentemente argomentato, può coincidere con una struttura familiare monogenitoriale⁵⁹. A legislazione vigente, però, il *desiderio* di genitorialità rimane tale, soccombendo di fronte all'interesse del nascituro ad essere accolto in un contesto di bigenitorialità.

⁵⁷ Corte cost., [sent., 21 maggio 2025, n. 33](#), *cons. in dir.*, p. 8.2.

⁵⁸ Corte cost., [sent. n. 33 del 2025](#), *cit.*, *cons. in dir.*, p. 9.3.

⁵⁹ E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016.



In questa prospettiva, si auspica un intervento del legislatore che consenta ai divieti imposti dalla legge n. 40 del 2004 di «lasciare spazio – ove possibile e opportuno – a un sistema di regolamentazione flessibile, che tenda a bilanciare la tutela del minore con le garanzie dei diritti riproduttivi degli aspiranti ricorrenti alle tecniche»⁶⁰.

La soluzione più coerente e immediata consisterebbe nell'adozione di una disciplina organica in materia di filiazione e genitorialità, superando l'approccio settoriale e limitato attualmente riservato alla p.m.a. In tal senso, si pensi alla recentissima sentenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto alla madre intenzionale la possibilità di vedere tutelato il proprio rapporto con il figlio, precedentemente riconosciuto solo in capo alla madre biologica, oppure alla nuova facoltà concessa ai single di accedere all'adozione. Queste pronunce sono chiari esempi dell'evidente linea di tendenza evolutiva nella giurisprudenza costituzionale; spetta ora al legislatore cogliere tale cambiamento e intervenire con una regolamentazione coerente, in grado di rispondere alle nuove esigenze sociali, nel pieno rispetto dei principi costituzionali.

⁶⁰ A. RUGGERI, [Ancora in tema di procreazione medicalmente assistita \(chiose minime a margine di un corposo studio recente\)](#), in questa [Rivista, Studi, 2021/I](#), 203.